

Attività Produttive

Commercio › Esercizio di vicinato Settore alimentare

Descrizione

ESERCIZIO DI VICINATO – ALIMENTARE -

Per **esercizio di vicinato** si intendono tutti gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore ai 150 mq.

Sono ricomprese in tale tipologia l' erboristeria, l'enoteca senza somministrazione, vendita senza produzione di prodotti di gastronomia etc...)

Per **superficie di vendita** si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

Requisiti

Requisiti morali:

assenza di cause ostative elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010;
assenza cause ostative elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011;
requisiti previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010

Requisiti professionali:

Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario inoltre possedere uno dei sottoindicati requisiti professionali art. 71 D.Lgs. 59/2010:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province ;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la

previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

d) essere stato iscritto al REC di cui alla L.426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) e c) dell'art. 12, c.2 del DM 375/88, presso la CCIAA.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti strutturali:

E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione regolarmente registrato all'agenzia delle entrate, altro)

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere agibilità e destinazione d'uso commerciale.

Requisiti Sanitari

Le attività alimentari per gli aspetti igienico sanitari devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento CE 852/2004 ed all'allegato II dello stesso.

Adempimenti

Modulistica SCIA come indicata nella sezione modulistica

LA MODULISTICA INDICATA COME FACOLTATIVA E' RIMESSA ALLE VALUTAZIONI DEL CONSULENTE/ TECNICO/DITTA CHE TRASMETTE LA SCIA, IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' CHE SI VUOLE AVVIARE

L'attività oggetto della domanda, persistendo tutti i requisiti richiesti, può essere avviata dopo la presentazione telematica della SCIA e l'acquisizione della ricevuta.

Per l'apertura o al trasferimento sede occorre presentare:

- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564;
- autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- copia documento di riconoscimento valido del dichiarante e di eventuali soci;;
- copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, (SOLTANTO IN

CASO DI CITTADINANZA ESTERA).

- Indicazione del "Preposto" o delega per la somministrazione, con copia di un documento di riconoscimento del delegato;
- titolo abilitativo per l'attività di somministrazione;
- Documentazione di impatto acustico redatta ai sensi del DPR n. 227/2011 ovvero dichiarazione sostitutiva ;
- relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico;
- atto costitutivo, debitamente registrato, in caso di società;
- autocertificazione dei soci per l'assenza di cause ostative elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010
- autocertificazione dei soci per l'assenza cause ostative elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011

Per comunicare il subingresso per vendita o affitto ramo d'azienda occorre presentare:

modulistica SCIA come sopra;
atto di cessione notarile debitamente registrato;
copia documento di riconoscimento valido del dichiarante e di eventuali soci;
atto costitutivo, debitamente registrato, in caso di società, ovvero copia del certificato d'iscrizione alla CCIAA;

Per modificare impianti ovvero o cambiare il ciclo tecnologico (s'intende la modifica del tipo di attività di somministrazione svolta) è necessario presentare:

modulistica SCIA come sopra:
Allegato e1 bis (per il trasferimento attività allegato e1)
planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564;
relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico;
comunicazione denominazione dell'attività (SE MODIFICATA);
autocertificazione attestante la disponibilità dei locali (solo in caso di trasferimento di sede);
copia documento di riconoscimento valido del dichiarante;
copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante, in caso di cittadinanza estera.

Sospensione/riattivazione Entro il termine del periodo di sospensione volontaria dell'attività (massimo anni 1, occorre presentare:

- MOD SCIA : Domanda Unica , E-1 bis ;
copia documento di riconoscimento valido del dichiarante

In caso di cessazione attività occorre presentare:

MOD SCIA C-6 BIS
copia documento di riconoscimento valido del dichiarante

Normativa

/c085010_s/zf/files/normativa/REG. CE N. 852 DEL 2004.pdf
/c085010_s/zf/files/normativa/REG. CE N. 853 DEL 2004.pdf
/c085010_s/zf/files/normativa/D. P. R. 19 ottobre 2011 N. 227.docx
/c085010_s/zf/files/normativa/L.R. N. 28 DEL 22-12-1999.docx
/c085010_s/zf/files/normativa/DPR_160_2010_SUAP.pdf
/c085010_s/zf/files/normativa/Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59.pdf
Tabella Ateco